



LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Dott. Sebastiano BARUSCO

Diretta 10 novembre 2008

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 16, terzo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472
- Art. 17, secondo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472



VIOLAZIONI CONCERNENTI

Imposte dirette

ad esclusione sanzioni applicate a seguito di controlli
art. 36 *bis* e art. 36 *ter*, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Iva

ad esclusione sanzioni applicate a seguito di controlli
art. 54 *bis* e art. 60, sesto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633



ATTI DEFINIBILI

- Atto di contestazione delle sanzioni (art. 16, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472)
- Provvedimento di irrogazione delle sanzioni contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica (art. 17, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472)



MODALITÀ DI DEFINIZIONE

(Imposte dirette e Iva)

- Versamento delle sanzioni ridotte ad un quarto
- Entro il termine per la proposizione del ricorso
(60 giorni dalla notifica dell'atto, salvo sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742)
- Mediante F24 con possibilità di compensazione



EFFETTI E VANTAGGI DELLA DEFINIZIONE

- Non applicabilità delle sanzioni accessorie
(art. 21, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472)
- Riduzione delle sanzione ad un quarto



OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI IMPOSITIVI

Art. 15, D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218

Atti di accertamento relativi a:

- Imposte dirette e IVA
- Imposta di registro (art. 71, D.P.R. 26/04/1986, n. 131)
- Imposta successioni e donazioni (art. 50, D.P.R. 30/10/1990, n. 346)



MODALITÀ DI DEFINIZIONE

- Versamento delle imposte accertate e dei relativi interessi
- Versamento delle sanzioni ridotte ad un quarto
- Entro il termine per la proposizione del ricorso
(60 giorni dalla notifica dell'atto, salvo sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742)
- Mediante F24 con possibilità di compensazione o mediante F23
- Possibilità di rateazione (art. 8, D.L.vo 19/06/1997, n. 218)



EFFETTI DELL'OMESSA IMPUGNAZIONE

- Attenuanti pene previste per reati tributari (art. 13, D.L.vo 10/03/2000, n. 74)
- Irrilevanza dell'atto di accertamento ai fini extratributari (fatta eccezione per contributi previdenziali e assistenziali)
- Non debenza di interessi e sanzioni su somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali
- Parziale limitazione del potere di accertamento dell'Ufficio



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (art. 48, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546)

Dott. Sebastiano BARUSCO



PRESUPPOSTI

- Pendenza del giudizio ritualmente instaurato
- Quindi necessità di ricorso “ammissibile”
(tempestivo, requisiti obbligatori, assistenza tecnica, costituzione in giudizio entro i termini, ecc.)



CONTROVERSIE DEFINIBILI

- Tutte le liti tributarie (nessun limite giuridico neppure di carattere penale)
- Solo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale
- Non oltre la prima udienza



INIZIATIVA

Spetta a ciascuna delle parti costituite:

- Contribuente
 - in persona del difensore abilitato in quanto espressamente precisato nel mandato
- Ufficio Tributario (compreso l'Ente Locale)
- Commissione Tributaria Provinciale
 - ma solo alla prima udienza pubblica



PROCEDIMENTO

La conciliazione giudiziale può avvenire soltanto avanti la Commissione Tributaria Provinciale.

- Sia in pubblica udienza: intesa raggiunta direttamente in sede giudiziale (art. 48, commi 1, 2 e 3)
- Sia fuori udienza: accordo intervenuto fuori giudizio e trasferito negli atti di causa (art. 48, commi 4 e 5)



PROCEDIMENTO "Giudiziale"

Se accordo interviene in pubblica udienza:
Redazione apposito "*Processo Verbale*" di conciliazione con indicazione delle somme dovute a titolo di:

- Imposte
- Sanzioni, con indicazione riduzione
- Interessi

Il "*Processo Verbale*" è titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento entro 20 gg. dalla data dell'udienza



PROCEDIMENTO *Fuori dal giudizio*

Se accordo non raggiunto in pubblica udienza:
Facoltà della Commissione di concedere un "differimento" dell'udienza non superiore a 60 gg. per presentazione accordo "stragiudiziale"

- Secondo procedura "extra-giudiziale" di cui all'art. 48, comma 5, D.L.vo 1992, n. 546
- Da sottoporre comunque al vaglio del Giudice



PROCEDIMENTO

Fuori dal giudizio

Intesa è raggiunta al di fuori del processo (art. 48, comma 5, D.L.vo 1992, n. 546) tramite proposta concordata tra le parti.

In tal caso l'accordo:

- è "ufficializzato" al di fuori dell'udienza;
- viene depositato in giudizio entro la data fissata per la trattazione della causa.



PROCEDIMENTO

Fuori dal giudizio

Sul piano procedurale la "proposta di conciliazione":

- è atto dell'Ufficio;
- di contenuto indicato dalla Circ. Min. n°98/E del 23 aprile 1996.

La proposta, sottoscritta per accettazione dal contribuente, deve essere depositata a cura dell'Ufficio:

- sino alla prima udienza (sia camera di consiglio, sia pubblica udienza).



PROCEDIMENTO

Fuori dal giudizio

Se il “deposito” avviene ante fissazione dell’udienza

- il Presidente dichiara direttamente con decreto l’estinzione del giudizio

La “proposta di conciliazione” ed il “decreto” tengono luogo del “*processo verbale*”

- Sono quindi titolo per la riscossione delle somme dovute



RUOLO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Limitato a controllo di legittimità:

- su requisiti di forma (rispetto regole procedurali);
- su requisiti di sostanza (ammissibilità oggettiva);
- escluse valutazioni di merito contenute nell’accordo.



EFFETTI

Estinzione della controversia (art. 46, D.L.vo 1992, n. 546)

- Totale
- Parziale: va dichiarata nella sentenza che decide sul merito della lite per la parte non conciliata
- Riduzione delle sanzioni ad 1/3 delle somme irrogabili in relazione all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione



PERFEZIONAMENTO DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Solo con il pagamento, entro 20 giorni:

- delle somme dovute in misura integrale,
- della prima rata con rilascio di idonea garanzia

In assenza del versamento non si producono gli effetti estintivi

- la controversia continua l'*iter* ordinario



OMESSO PAGAMENTO RATE SUCCESSIVE

NON pregiudica il perfezionamento della conciliazione

Comporta la riscossione a mezzo ruolo delle somme a carico del contribuente e del garante

Preliminare richiesta di pagamento integrale al garante entro 30 gg. dalla notificazione di apposito invito